

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

2/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

37/21 Rubrica di valutazione per la scuola Primaria da inserire nel PTOF: scarica tabella di conversione numero/giudizio

di Antonio Fundarò

Come capita spesso nella scuola italiana e in molti ambiti lavorativi, il trasferimento, a voce, di informazioni apprese qua e là, captate male e trasferite peggio, accompagnato da una normativa spesso non del tutto temporalmente rispondente alle esigenze della scuola, fanno perdere di vista le scadenze e le declinazioni degli impegni che, specie a gennaio, sono numerosi e importanti.

Uno tra questi, limitatamente alla scuola Primaria (almeno quest'anno), la definizione della rubrica di valutazione della scuola primaria e la sua approvazione, prima in collegio dei docenti e poi il consiglio di istituto. Approvazione della quale deve avvenire necessariamente entro il 25 gennaio 2021 come previsto dalla nota prot.n. 2158 del 4/12/2020 che, tra l'altro, prevede che "visti i tempi ristretti per l'elaborazione e la delibera collegiale dei criteri di valutazione, così come previsto dall'articolo 4, comma 4 del DPR 275/99, le Istituzioni Scolastiche, stante l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa entro la data di inizio delle iscrizioni, possono aggiornare la sezione relativa alla valutazione entro la data prevista per la chiusura delle stesse (25 gennaio). Si tratta, comunque, di una elaborazione in fieri, chiamata ad aggiornarsi e a meglio definirsi sulla base delle esperienze condotte. Ogni documento è, innanzitutto, uno strumento volto a raggiungere la missione educativa delle istituzioni scolastiche, e non rappresenta una finalità: e ciò è particolarmente vero per quanto riguarda la valutazione, strumentale agli apprendimenti, e non viceversa".

La valutazione ha scadenze e tempi certi, non differibili

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come è noto ha previsto che, da quest'anno scolastico (non da un altro, dunque), la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. Nello specifico l'articolo 1 comma 2 bis prevede che "2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione»".

Si parte dal Primo Quadrimestre: dagli "appunti di viaggio" ai giudizi descrittivi

L'Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 "Valutazione con giudizio descrittivo nella scuola primaria. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria", come più volte detto, determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. Molti si chiedono cosa accade alle valutazioni "in itinere" già effettuate? Intanto quanto è accaduto non solo è valido ed efficace ma è utile alla formulazione del giudizio di primo quadrimestre. Le loro modalità pratiche restano affidate, comunque e sempre, agli insegnanti perché esse, e le relative prove, sono, per così dire, una parte del processo quotidiano di raccolta degli

elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali. Sono “appunti di viaggio”, per gli insegnanti, per gli alunni, per i genitori, che danno conto innanzitutto del progresso negli apprendimenti, ma che consentono, altresì, agli stessi insegnanti di rimodulare la propria attività e di progettare i momenti di individualizzazione e personalizzazione che sono strumenti preposti al successo formativo delle classi a loro affidate. Si parte dal Primo Quadrimestre come chiarisce la stessa FAQ 8 del Ministero dell’istruzione “Valutazione in itinere” che alla domanda “E’ necessario iniziare dal primo quadrimestre a formulare giudizi descrittivi corrispondenti ai livelli di apprendimento?” risponde categoricamente “Sì, l’utilizzo dei giudizi descrittivi è previsto a partire dalla valutazione periodica”.

Per le valutazioni in itinere restano i voti ma deve essere previsto l’aggancio ai descrittori

La FAQ 7 “Valutazione in itinere” riprende il fattore del rapporto voto-giudizio e alla domanda se “è possibile continuare con le valutazioni in itinere con scala numerica decimale sia per quest’anno scolastico che eventualmente in futuro, raccordando opportunamente i voti ai livelli di apprendimento (che compariranno nei documenti di valutazione intermedia e finale) mediante apposite rubriche valutative?” chiarisce che “l’ambito di intervento dell’Ordinanza è limitato, da norma, alla valutazione intermedia e finale. La soluzione prospettata è ovviamente possibile, agganciando comunque la valutazione in itinere agli obiettivi di apprendimento oggetto di quella particolare prova e ai descrittori. Progressivamente, è opportuno che le istituzioni scolastiche e gli insegnanti adottino, soprattutto per le prove più complesse, modalità di valutazione coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle linee guida”.

Cosa rimane invariato del Dlgs 62/2017: la tabella di raccordo allegata all’articolo

L’ordinanza compie alcune scelte di fondo. Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, però, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curriculum di istituto e nella progettazione annuale della singola classe per la costituzione, ai fini della necessaria omogeneità e trasparenza, di uno standard di riferimento che le istituzioni scolastiche possono comunque implementare. È anche proposto dalle Linee guida, attraverso l’esempio A/1, un modello base di Documento di valutazione. Per facilitare il lavoro sarà allegata, all’articolo, una tabella di raccordo. A tale riguardo, si ricorda, molte scuole hanno già elaborato un adeguato “Protocollo di valutazione”. In un articolo di dicembre, ad esempio, avevamo proposto quello predisposto dall’Istituto comprensivo statale “G. Moscati” di Reggio Calabria (RC) proprio con particolare riguardo alla tabella di conversione.

È necessario “correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline”

In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche per l’anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto che la modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, le Istituzioni Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline e gli insegnanti operare la determinazione del livello anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate, da commisurare comunque rispetto ai descrittori. Non è peraltro particolarmente complesso trasporre le valutazioni in itinere (in gran parte effettuate attraverso un voto numerico) nei livelli (a mero titolo esemplificativo, 9/10: avanzato; 7/8: intermedio, etc), ma è opportuno sottolineare l’esigenza di sfuggire da semplicistici automatismi e riportare le valutazioni in itinere e il complesso dei traguardi raggiunti dagli alunni ai descrittori. Vanno comunque, per la valutazione finale del corrente anno scolastico, individuate le modalità più opportune per associare gli obiettivi oggetto di valutazione ai quattro livelli di apprendimento

indicati dall'ordinanza, tenendo conto della progettazione di classe, eventualmente integrata dal PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti), se è stata prevista una riprogettazione disciplinare con obiettivi di apprendimento non affrontati lo scorso anno scolastico". Il Primo Quadrimestre è uno spartiacque fondamentale. Ci ritorna il ministero nelle FAQ nella numero 9 denominata "Documento di valutazione" dove alla domanda "Per il primo quadrimestre, vista la ristrettezza dei tempi, è possibile utilizzare la scheda di valutazione degli scorsi anni e sostituire i voti con i livelli? Poi durante il secondo quadrimestre ci sarà più tempo per la declinazione degli obiettivi di apprendimento" il ministero dell'Istruzione risponde che "Il documento di valutazione utilizzato negli anni precedenti va adeguato, dal momento che non prevedeva la descrizione in base ai livelli indicati nella nuova normativa. Per il primo quadrimestre di quest'anno scolastico le Istituzioni Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline. Gli insegnanti possono determinare i livelli anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate". Cosa peraltro ribadito anche nella FAQ 23 dove alla domanda "Visti tempi ristretti per predisporre il nuovo documento di valutazione che viene compilato dai docenti sul registro elettronico, si chiede se sia possibile inserire nella scheda il livello rimandando ad un documento allegato alla scheda in cui inserire criteri, indicatori e descrittori per ciascuna disciplina in riferimento al livello conseguito" il ministero risponde "La descrizione del livello deve comunque comparire, anche se in nota, nel documento di valutazione".

Eventualmente, dopo questo primo step, c'è tempo per rivedere e migliorare

Eventualmente, dopo questo primo step, c'è tempo per rivedere e migliorare la rubrica definita, come chiarisce la stessa nota prot.n. 2158 del 4/12/2020 del ministero dell'Istruzione che prevede che progressivamente, ciascuna istituzione scolastica troverà modalità via via sempre più coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle Linee guida, collegando, soprattutto, il momento della valutazione con quello della progettazione, anche attraverso il sostegno offerto dalle iniziative predisposte dal Ministero nell'ambito del piano triennale di formazione dei docenti". Ciò anche in ragione di quanto previsto dall'articolo 6 dell'O.M. titolato "Misure di accompagnamento per le istituzioni scolastiche" che prevede "1. Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche attuano la presente ordinanza con riferimento al documento di valutazione e, in modo progressivo, applicano quanto indicato nelle Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione. A tal fine sono promosse, a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e per un biennio, azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali. 2. Il Gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministro dell'istruzione 4 agosto 2020, n. 597, formula al Ministero proposte in ordine alle azioni di accompagnamento, di formazione e di monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Ciò non volendo dire che per due anni le scuole si girano i pollici cullandosi dietro il più volte sperimentato "andiamoci piano". Vuol dire che le scelte fatte entro il 25 gennaio potranno essere riviste nell'arco del biennio ma come avviene sempre ad avvio di anno scolastico.

- **[SCARICA GRIGLIA DI CONVERSIONE VOTO](#)**

[Rubrica di valutazione per la scuola Primaria da inserire nel PTOF: scarica tabella di conversione numero/giudizio - Orizzonte Scuola Notizie](#)